



COMUNE di CAGGIANO

Provincia di Salerno

(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

N. 17 del Reg. Data 30/07/2026	Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) 2026/2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe della Ta.Ri. per l'anno 2026.
---	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **19:30** e seguenti, nella sala riunioni del Castello normanno del "*Guiscardo*", convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale neoeletto, in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica.

Presiede la seduta il **SINDACO**, dott. **Modesto LAMATTINA**.

All'appello nominale risultano, rispettivamente presenti e assenti, i signori consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1) LAMATTINA Modesto (SINDACO)	X		7) LAMATTINA Cristiano	X	
2) LAMATTINA Pasquale fu Domenico	X		8) ISOLDI Antonella	X	
3) CAGGIANO Giovanni	X		9) MIGNOLI Nicla		X
4) LAMATTINA Pasquale di Sebastiano	X		10) LAMATTINA Giuseppe	X	
5) ISOLDI Angelamaria		X	11) GRIPPO Giuseppe		X
6) CARUCCI Carmine	X				
Totale Presenti e Assenti				8	3

Partecipa il Segretario Comunale, dott. **Giovanni LAMATTINA**, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(Sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione - PRESENTI IN AULA N. 8)

Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) 2026/2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe della Ta.Ri. per l'anno 2026.

Il Sindaco/Presidente, dott. Modesto Lamattina, relaziona sull'argomento e invita i consiglieri ad approvare il P.E.F. di gestione dei rifiuti urbani relativo al periodo 2026-2029 - validato dall'Ente di Ambito ATO Salerno - e le tariffe della Ta. Ri. da applicare nell'anno 2026, come da documenti depositati agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto riferito e proposto dal Sindaco.

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f) della Legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c) della L. 205/2017, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto i nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 e successivi;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo “Allegato A”;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo “Allegato A”;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029.

Viste le delibere n. 386/2023/R, 133/2025/R, 176/2025/R, con cui ARERA ha istituito le componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall’anno d’imposta 2024 ed in particolare per il 2026 l’applicazione del “Bonus sociale TARI” già prevista dall’art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24;

Dato atto che l’istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a tre casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all’interno di un’area compresa nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l’ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l’introduzione di un’ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

Considerato che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TA.RI., con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che in ragione dell’istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l’emissione delle bollette TA.RI. o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l’importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di €. 0,1 per ogni utenza presente nell’avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad €. 1,5 per ogni utenza presente nell’avviso di pagamento;

- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di €. 6,00 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

Rilevato che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo e secondo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Rilevato che il comma 651 della L. 205/2017 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Visto che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: "*utenze domestiche*" ed "*utenze non domestiche*";

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al quadriennio 2026-2029, in conformità al metodo MTR-3 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 5 del 24 febbraio 2026, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Dato atto che:

- la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";
- anche nell'anno 2026 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al quadriennio 2026-2029, predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune secondo le modalità, i criteri e gli schemi stabiliti dalla delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif (MTR-3), utilizzando il tool di calcolo messo a disposizione dall'Autorità;

Dato atto che il PEF è stato trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (ETC) a mezzo PEC, con ultima modifica in data 29/07/2026 per la prescritta validazione;

Visto l'atto di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Caggiano relativo al quadriennio 2026/2029, assunto con determinazione del D.G. n. 168 del 30/07/2026 dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale di "Salerno" che prevede per il quadriennio 2026-2029 le seguenti entrate tariffarie:

- anno 2026: €. 60.797,00 per componente fissa ed €. 217.742,00 per componente variabile (Totale entrate tariffarie massime: €. 278.539,00);
- anno 2027: €. 67.740,00 per componente fissa ed €. 213.963,00 per componente variabile (Totale entrate tariffarie massime: €. 281.702,00);
- anno 2028: €. 67.487,00 per componente fissa ed €. 213.963,00 per componente variabile (Totale entrate tariffarie massime: €. 281.487,00);
- anno 2029: €. 67.487,00 per componente fissa ed €. 213.963,00 per componente variabile (Totale entrate tariffarie massime: €. 281.487,00).

Ritenuto che:

- le entrate tariffarie così determinate garantiscano la copertura integrale dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del principio del "full cost recovery" previsto dalla normativa vigente;
- dalle proiezioni elaborate sul ruolo TA.RI. per l'annualità 2026, ipotizzando il mantenimento invariato delle tariffe applicate nell'esercizio precedente (2025), si evince che il gettito stimato risulta pienamente idoneo a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'assetto economico così configurato rispetti integralmente i principi di invarianza del gettito e di copertura finanziaria integrale prescritti dalla normativa vigente, preservando i presidi di equilibrio strutturale del bilancio di previsione.

Dato atto che, pertanto, alla luce delle suddette risultanze contabili e finanziarie:

- per l'annualità 2026 si ritiene opportuno e sostenibile disporre la conferma delle tariffe TARI dell'anno 2025, articolate per categorie di utenza "domestica" (suddivise per numero di componenti del nucleo familiare) e "non domestica" (suddivise per attività);
- la conferma per il 2026 delle tariffe dell'anno 2025 garantiscano: la copertura integrale dei costi del servizio (art. 1, co. 654, L. 147/2013); il rispetto del totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il 2026 (€. 278.539,00); la stabilità fiscale all'utenza e la contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Richiamati:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi.

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 8 presenti e votanti.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrate e sostanziale del dispositivo che segue:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2026-2029, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF;
- 2) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario TA.RI. 2026-2029 elaborato ai sensi e per gli effetti di cui al metodo MTR-3 di ARERA, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI CONFERMARE** per il 2026, le tariffe TA.RI. dell'anno 2025 come da prospetto allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) **DI DARE ATTO** che:

- sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, pari al 5%;
- l'obbligo di istituire le componenti perequative decorre dal 01.01.2024, in attuazione della delibera ARERA n. 386/2023;

5) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web istituzionale del Comune, nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", demandando al Servizio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale *www.finanze.gov.it*, entro i termini previsti.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente:

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 8 presenti e votanti, il presente atto deliberativo è dichiarato **immediatamente eseguibile** ad ogni effetto di legge.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1, DEL T.U.E.L.
Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo proposto. Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi <i>F.to Giovanni Pucciarelli</i>

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (*art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.*);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

Dalla Residenza comunale, li **03/08/2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (*T.U.E.L.*).
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno :
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000*).

Dalla Residenza comunale, li **03/08/2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li **03/08/2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)